

Iscrizione Albo Gestori della crisi di impresa (Primo popolamento)

Si ricorda a tutti i colleghi che fino al 31 marzo 2023 si svolgeranno le operazioni straordinarie di primo popolamento dell'Albo gestori della crisi. L'Albo sarà accessibile al pubblico ed agli uffici giudiziari al termine delle operazioni straordinarie di primo popolamento, a decorrere dal 1° aprile 2023. Dalla stessa data, l'albo sarà aggiornato costantemente con le nuove iscrizioni.

I requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo.

Per l'iscrizione all'Albo è richiesto il possesso **di requisiti professionali** (art. 358, co. 1 del d. lgs. n. 14/2019), **formativi** (art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019) **e di onorabilità** (art. 356, co. 3 del d. lgs. n. 14/2019), **nonché il versamento dell'apposito contributo di iscrizione di € 150,00.**

Requisiti professionali:

A norma dell'art. 358, co. 1 del d. lgs. n. 14/2019, possono richiedere l'iscrizione all'Albo:

- 1) i professionisti iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, e dei consulenti del lavoro;
- 2) gli studi professionali associati e le società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionale di cui al punto 1);
- 3) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Requisiti formativi richiesti

A norma dell'art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019, possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti professionali richiesti, dimostrino di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, co. 5, lett. b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni.

Nella specie,

- per gli avvocati, i commercialisti ed esperti contabili, e i consulenti del lavoro:

- a) corso di perfezionamento universitario, o analogo corso, di 40 ore effettive;
- b) tirocinio non inferiore a 6 mesi;

- per i soggetti incaricati di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società di capitali e società cooperative:

- c) corso di perfezionamento universitario, o analogo corso, di 200 ore effettive;
- d) tirocinio non inferiore a 6 mesi;

A mente dello stesso art. 356, co. 2 del d. lgs. n. 14/2019 nonché dell'art. 4, co. 3 e 5 del d.m. n. 75/22, **ai fini del primo popolamento**, tali requisiti (corso e tirocinio) sono sostituiti dal requisito alternativo dei due incarichi di curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale. **Sono utili, tutti gli incarichi giudiziali conferiti dal 17 marzo 2015 sino al 15 luglio 2022 come meglio precisato nella Circolare prot. n. 57216.U del 13 marzo 2023.**

Requisiti di onorabilità richiesti

A norma dell'art. 358, co. 3 del d. lgs. n. 14/2019, costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

Per ogni eventuale ulteriore informazione di seguito il link del Ministero della Giustizia

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_14_8.page

La Commissione Società, revisione, controllo di gestione e crisi d'impresa.